

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 73



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
23 marzo 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Garante europeo della protezione dei dati		
2010/C 73/01	Parere del garante europeo della protezione dei dati su varie proposte legislative che impongono determinate misure restrittive specifiche nei confronti di Somalia, Zimbabwe, Repubblica democratica di Corea e Guinea	1
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione europea		
2010/C 73/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5806 — KKR & CO/ Pets at Home) ⁽¹⁾	10
2010/C 73/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5554 — Havi/Keylux/ STI Freight JV) ⁽¹⁾	10

IT

Prezzo:
4 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 73/04	Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010, che nomina il membro del Gruppo consultivo europeo dei consumatori per Malta e il suo supplente	11

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 73/05	Tassi di cambio dell'euro	12
--------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 73/06	Informazioni della Commissione europea sull'elenco degli Stati e delle autorità competenti, pubblicato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e concernente l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera	13
--------------	--	----

V *Pareri*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2010/C 73/07	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/04/10 — Sostegno per l'attuazione di progetti pilota	31
2010/C 73/08	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/05/10 — Sostegno al Video on Demand e alla distribuzione cinematografica digitale	33
2010/C 73/09	Invito a presentare proposte EACEA/10/10 nell'ambito del programma per l'apprendimento permanente — Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione	35



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati su varie proposte legislative che impongono determinate misure restrittive specifiche nei confronti di Somalia, Zimbabwe, Repubblica democratica di Corea e Guinea

(2010/C 73/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

viste le richieste di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 inviate al GEPD il 29 luglio, 18 settembre e 26 novembre 2009,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

1. Il 27 luglio 2009, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, nonché la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Il 18 settembre, la Commissione ha altresì adottato la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea. Inoltre, il 23 novembre la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea. Tutte queste proposte sono state trasmesse dalla Commissione al GEPD per consultazione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD ricorda di avere altresì formulato osservazioni informali sui progetti di queste proposte nonché su altri progetti di proposte volte a modificare analoghi regolamenti del Consiglio che impongono il congelamento di fondi e altre misure restrittive.

2. Il GEPD si rallegra di essere stato consultato e del fatto che nel preambolo delle proposte si faccia riferimento a tale consultazione, come già avvenuto in una serie di altri testi legislativi sui quali il GEPD è stato consultato, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

II. PROPOSTE ED ELEMENTO CENTRALE DEL PRESENTE PARERE DEL GEPD

3. Tutte queste proposte, modificando la legislazione attuale o proponendo nuovi strumenti giuridici, mirano a lottare contro il terrorismo o le violazioni dei diritti umani mediante l'imposizione di misure restrittive — segnatamente il congelamento dei beni e il divieto di viaggio — nei confronti di persone fisiche e giuridiche sospettate di associazione con organizzazioni terroristiche e/o con taluni governi. In tale ottica, la Commissione europea pubblica e pubblicizza «elenchi neri» delle persone fisiche o giuridiche oggetto di tali misure restrittive.

4. Il GEPD ha già formulato un parere, in data 28 luglio 2009, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (in appresso «la proposta Al-Qaeda»). In tale parere, accogliendo con favore l'intenzione della Commissione di potenziare la tutela dei diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali, ha raccomandato di modificare e/o precisare taluni aspetti della proposta al fine di rispettare i principi essenziali dell'UE in materia di protezione dei dati. Il GEPD ha seguito attentamente l'evoluzione dei negoziati svoltisi in seno al Consiglio sulla proposta Al-Qaeda ⁽¹⁾ e si rammarica della soppressione o sostanziale riduzione di molte disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
 5. Le argomentazioni già esposte in detto parere restano tuttora valide e la maggior parte di esse si applica in certa misura anche alle presenti proposte, che contengono molte disposizioni analoghe a quelle della proposta citata. Il presente parere, tenendo conto di tutte le proposte finora ricevute per consultazione dal GEPD e dell'evoluzione dei negoziati in seno al Consiglio, verterà sull'applicazione dei principi in materia di protezione dei dati nel settore delle misure restrittive e presenterà raccomandazioni di miglioramento. Le raccomandazioni terranno altresì conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e degli importanti orientamenti politici stabiliti dal programma di Stoccolma adottato di recente ⁽²⁾. Questo approccio permetterà al GEPD di formulare ulteriori pareri sulle proposte legislative nel settore in questione nella misura in cui tali nuove proposte divergono sostanzialmente dalle disposizioni delle proposte attuali.
 6. Il presente parere verte sugli aspetti delle misure restrittive direttamente legati alla protezione dei dati personali e, in particolare, sugli aspetti che il GEPD raccomanda di chiarire nel settore in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e l'efficacia delle misure. Il presente parere non affronta né incide su altre questioni sostanziali che possono essere connesse all'inclusione in un elenco in applicazione di altre norme.
8. I diritti fondamentali dell'UE includono anche il diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto dalla Corte di giustizia come uno dei principi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE e ulteriormente confermato dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽⁴⁾. Nel contesto delle misure restrittive, il diritto alla protezione dei dati personali svolge un ruolo determinante in quanto contribuisce anche all'effettivo rispetto di altri diritti fondamentali, quali il diritto alla difesa, il diritto all'audizione e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
 9. In tale ottica il GEPD, come già fatto nel parere del 28 luglio 2009 riguardo alle misure restrittive nei confronti di Al-Qaeda, accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di migliorare l'attuale quadro giuridico rafforzando la procedura d'inserimento nell'elenco e tenendo espressamente conto del diritto alla protezione dei dati personali. Le misure restrittive si basano sul trattamento dei dati personali, che di per sé — indipendentemente dal congelamento dei beni — è sottoposto alle norme e alle garanzie concernenti la protezione dei dati. Pertanto è estremamente importante fornire chiarezza e certezza del diritto sulle norme applicabili al trattamento dei dati personali di coloro che sono inseriti nell'elenco, anche per garantire la liceità e legittimità delle misure restrittive.
 10. Il programma di Stoccolma chiarisce che «ove si tratti di valutare il rispetto della vita privata delle persone nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il diritto alla libertà risulta preponderante» e che l'UE dovrebbe promuovere l'applicazione dei principi in materia di protezione dei dati all'interno dell'UE e nell'ambito delle relazioni con i paesi terzi.
 11. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona rafforza il quadro giuridico in questo settore. Da un lato, stabilisce due nuove basi giuridiche (gli articoli 75 e 215 del trattato FUE), consentendo all'UE di adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche e gruppi o entità non statali. Dall'altro, l'articolo 16 del trattato FUE e l'articolo 39 del trattato UE ribadiscono il diritto alla protezione dei dati e la necessità di norme e garanzie in materia di protezione dei dati in tutti i settori di competenza dell'Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE acquista un valore vincolante che, come riconosce esplicitamente il programma di Stoccolma, «renderà più stringente per l'Unione, ed anche per le sue istituzioni, l'obbligo di garantire la promozione attiva dei diritti fondamentali in tutti i settori di sua competenza» ⁽⁵⁾.

III. QUADRO GIURIDICO

7. Le proposte della Commissione mirano a tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha ribadito in svariate occasioni che le norme dell'UE in materia di tutela dei diritti fondamentali dovrebbero essere rispettate indipendentemente dal fatto che le misure restrittive siano adottate a livello di UE o provengano da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ved. il documento del Consiglio 12883/09.

⁽²⁾ Il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

⁽³⁾ CGUE 3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio*, C-402/05 P e C-415/05 P, non ancora pubblicate, ved. in particolare il punto 285.

⁽⁴⁾ CGUE 29 gennaio 2008, *Promusicae contro Telefonica*, C-275/06, ved. in particolare i punti 61-70.

⁽⁵⁾ Punto 2.1.

12. In particolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni dell'UE, l'articolo 16 del trattato FUE si applica a tutte le attività dell'UE, compresa la politica estera e di sicurezza comune, mentre l'articolo 39 del trattato UE prevede una procedura decisionale diversa per il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel campo della politica estera e di sicurezza comune. La Corte di giustizia diventa pienamente competente, anche nel settore della politica estera e di sicurezza comune, a valutare la legittimità — e in particolare il rispetto dei diritti fondamentali — delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche (articolo 275 del trattato FUE).
13. Inoltre, l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, prevista dal trattato di Lisbona, renderà le posizioni del Consiglio d'Europa riguardanti l'inserimento negli «elenchi neri»⁽¹⁾ e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ancora più pertinenti per il quadro giuridico dell'UE.
14. In tale contesto, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali riveste particolare importanza, soprattutto quando specifica che i dati personali sono trattati in base a un fondamento legittimo previsto dalla legge e che «ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano». Questi elementi essenziali della protezione dei dati devono essere rispettati da tutte le misure dell'UE e le persone fisiche possono persino esigere l'effetto diretto — indipendentemente da un esplicito riconoscimento nella legislazione derivata dell'UE — dei diritti conferiti da tale articolo.
15. Il nuovo quadro giuridico risultante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporta per il legislatore gli strumenti e l'obbligo di prevedere norme esaurienti e coerenti per la protezione dei dati personali, anche nel settore delle misure restrittive. L'importanza di tale obbligo è ancora maggiore se si tiene conto della proliferazione e della crescente durata di questo tipo di misure, che hanno conseguenze di ampia portata per le persone interessate.
16. In tale ottica, il GEPD raccomanda vivamente che la Commissione abbandoni l'attuale approccio frammentario — che comporta l'adozione, in materia di trattamento di dati personali, di norme specifiche e talvolta differenti per ciascun paese o organizzazione — e proponga, per tutte le sanzioni mirate applicate dall'UE nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, un quadro generale e coerente che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e, in particolare, il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Le necessarie limitazioni a tali diritti dovrebbero

essere chiaramente previste dalla legge nonché proporzionate e rispettare, in ogni caso, la sostanza di tali diritti.

17. Secondo il GEPD, tale sforzo dovrebbe essere perseguito parallelamente all'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma di restare attivi «per migliorare la struttura, l'attuazione e l'efficacia delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nell'intento di salvaguardare i diritti fondamentali e assicurare procedure eque e chiare»⁽²⁾.
18. I punti che seguono, in cui si analizzano le proposte attuali, non solo formuleranno raccomandazioni intese a migliorare le disposizioni di tali proposte, ma evidenzieranno anche gli aspetti della protezione dei dati che non sono attualmente contemplati e che il GEPD raccomanda di chiarire in questi strumenti giuridici oppure in un quadro più generale.

IV. ANALISI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI E PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL QUADRO DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

IV.1. Legislazione applicabile in materia di protezione dei dati

19. Come già segnalato nel parere del GEPD del 28 luglio 2009, le norme in materia di protezione dei dati stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni dell'UE nel settore delle misure restrittive, anche quando tali misure provengono da organizzazioni internazionali o posizioni comuni adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune.
20. In tale ottica, il GEPD accoglie favorevolmente i riferimenti contenuti nelle attuali proposte all'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché ai diritti degli interessati derivanti dal medesimo. Tuttavia, il GEPD si rammarica che l'evoluzione dei negoziati relativi alle misure restrittive nei confronti di Al-Qaeda abbia dato luogo alla soppressione di alcuni di questi riferimenti.
21. In proposito, il GEPD desidera sottolineare che tali soppressioni non escludono né limitano l'applicabilità degli obblighi e dei diritti degli interessati che non sono più esplicitamente menzionati negli strumenti giuridici. Il GEPD è tuttavia del parere che l'esplicita menzione e trattazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati negli strumenti giuridici concernenti misure restrittive non solo rafforza la tutela dei diritti fondamentali, ma evita anche che questioni delicate restino poco chiare e diano quindi luogo ad azioni dinanzi ai tribunali.

⁽¹⁾ Risoluzione 1597 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sugli elenchi neri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, del 23 gennaio 2008, basata sulla relazione preparata da Dick Marty (doc. 11454).

⁽²⁾ Punto 4.5.

22. In un'ottica più generale, il GEPD rileva che, a norma dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, «ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale». Questo diritto fondamentale dovrebbe quindi essere garantito nell'Unione europea, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dall'attività professionale delle persone interessate. Ciò significa che, se possono risultare necessarie limitazioni a tale diritto nel quadro delle misure restrittive, non si può applicare un'esclusione di principio o generale di tale diritto nei confronti di categorie di persone quali quelle aventi legami con il governo di un paese terzo.

IV.2. Qualità dei dati e limitazione delle finalità

23. Conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati [articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001], i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito, rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati. I dati personali devono essere esatti e aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati che sono inaccurati o incompleti siano cancellati o rettificati. Inoltre, i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati.

24. Il GEPD constata con soddisfazione che le proposte della Commissione⁽¹⁾ definiscono chiaramente le categorie di dati personali che saranno trattati nel quadro delle misure restrittive e disciplinano esplicitamente il trattamento dei dati personali inerenti a reati, condanne penali e misure di sicurezza.

25. In tale contesto il GEPD esprime soddisfazione per il principio stabilito all'articolo 7 *sexies*, paragrafo 3 della proposta Al-Qaeda, secondo cui il cognome e i nomi dei genitori della persona fisica possono essere inclusi nell'allegato solo allorché sono necessari in un caso specifico al solo scopo

di verificare l'identità della persona fisica interessata. Questa disposizione rispecchia bene inoltre il principio in materia di protezione dei dati concernente la limitazione delle finalità, il quale prevede che i dati personali siano raccolti per finalità determinate e siano trattati ulteriormente in modo non incompatibile con le suddette finalità.

26. Per garantire che tale principio sia specificato adeguatamente e applicato in relazione all'intero trattamento dei dati personali nel settore in questione, il GEPD raccomanda espressamente di applicare questo principio a tutte le categorie di dati, modificando gli articoli pertinenti in modo che l'allegato con l'elenco delle persone debba «contenere solo le informazioni necessarie al fine di verificare l'identità delle persone fisiche incluse nell'elenco e in ogni caso non andar oltre le seguenti informazioni». Questa modifica permetterebbe di evitare la raccolta e pubblicazione di informazioni non indispensabili sulle persone fisiche incluse nell'elenco e sulle loro famiglie.

27. Inoltre, il GEPD suggerisce che le proposte prevedano esplicitamente che i dati personali saranno soppressi o resi anonimi non appena risulterà che non sono più necessari, in ciascun caso, per l'attuazione delle misure restrittive o per un procedimento in corso dinanzi alla Corte di giustizia.

28. Riguardo all'obbligo di conservare dati personali esatti e aggiornati, le proposte attuali adottano approcci diversi. La proposta relativa alla Somalia, che rispecchia quella su Al-Qaeda, stabilisce che quando l'ONU decide di depennare una persona dall'elenco, la Commissione dovrebbe modificare l'elenco dell'UE di conseguenza (articolo 11, paragrafo 4). La proposta relativa alla Repubblica democratica popolare di Corea prevede invece l'obbligo di riesaminare l'elenco dell'UE a intervalli regolari e almeno ogni 12 mesi (articolo 6, paragrafo 2). Le altre proposte non fanno riferimento a nessuno di tali meccanismi.

29. Nondimeno, tutti gli elenchi dell'UE, indipendentemente dal paese bersaglio e dal fatto di essere adottati direttamente a livello di UE o di attuare decisioni dell'ONU, devono conformarsi al principio della qualità dei dati, che nel settore delle misure restrittive riveste un'importanza decisiva. Invero, come ha recentemente osservato il Tribunale⁽²⁾, quando le misure restrittive si basano su indagini di polizia e sicurezza, gli sviluppi di tali indagini — come la chiusura dell'indagine, l'abbandono dell'azione o l'assoluzione — dovrebbero essere presi in debita considerazione all'atto del riesame degli elenchi per evitare che i fondi di una persona siano congelati indefinitamente al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale e a prescindere dall'esito dei procedimenti giudiziari eventualmente seguiti.

⁽¹⁾ Ved. la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2 e articolo 7 *sexies*; la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, articolo 11 *quater*, paragrafi 2 e 3; la proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, articolo 14, paragrafi 2 e 3; la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, articolo 6, paragrafo 3; la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea, articolo 11, paragrafi 1 e 2.

⁽²⁾ Tribunale 30 settembre 2009, *Sison contro Consiglio*, T-341/07, non ancora pubblicata, punto 116.

30. In tale contesto, il GEPD raccomanda che, per tutte le proposte attuali e future relative a tale settore, si instaurino meccanismi efficaci per depennare le persone fisiche e riesaminare gli elenchi dell'UE a intervalli regolari.

IV.3. Informazioni alle persone incluse negli elenchi

31. Nel parere del 28 luglio 2009, il GEPD ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali fornendo alle persone interessate la possibilità di essere informate sulle ragioni dell'inclusione negli elenchi nonché l'opportunità di esprimere le loro opinioni in materia. Lo stesso tipo di disposizione è ora proposto per la Somalia ⁽¹⁾ e la Guinea ⁽²⁾, mentre per lo Zimbabwe ⁽³⁾ il diritto ad essere informati sulle ragioni dell'inclusione e ad esprimere la propria opinione è limitato alle persone non aventi legami con il governo. La proposta relativa alla Repubblica democratica popolare di Corea non menziona neppure tale possibilità.

32. Il GEPD rammenta l'obbligo di fornire informazioni agli interessati a norma dell'articolo 11 e, in particolare, dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, relativo alle informazioni da fornire nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l'interessato. Queste disposizioni devono essere rispettate nei confronti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità o dai loro legami con il governo di un determinato paese. Ovviamente esistono diverse maniere di fornire le informazioni alle persone incluse negli elenchi, che possono essere adattate allo specifico contesto politico delle misure restrittive. Inoltre, se si possono stabilire limitazioni o deroghe a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽⁴⁾ nella misura in cui le stesse risultano necessarie nelle circostanze specifiche, non si può prevedere un'esclusione generale e illimitata dell'obbligo di fornire informazioni.

33. In tale contesto il GEPD raccomanda che, in tutte le proposte attuali e future nel settore, si trattino in modo più esplicito il diritto di informazione delle persone incluse negli elenchi nonché le condizioni e modalità delle limitazioni che possono risultare necessarie.

IV.4. Diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano

34. L'articolo 8, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dispone che «ogni individuo ha il diritto di accedere

ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica», rendendo il diritto di accesso uno degli elementi centrali del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Sulla stessa linea, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 accorda all'interessato il diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta d'informazioni, di ottenere liberamente, in qualunque momento e gratuitamente dal responsabile del trattamento, tra l'altro, la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento [ved. la lettera c)].

35. Nel settore delle misure restrittive, i dati personali relativi alle persone incluse negli elenchi e segnatamente i dati che giustificano tali inclusioni, sono spesso contenuti in documenti classificati. Riguardo a tali documenti, tutte le proposte della Commissione prevedono le medesime disposizioni: innanzitutto, si dispone che qualora le Nazioni Unite o uno Stato forniscano informazioni classificate, la Commissione debba trattare tali informazioni in conformità alle sue disposizioni interne sulla sicurezza [decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom ⁽⁵⁾] e, se del caso, all'accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l'Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni; in secondo luogo, si specifica che i documenti classificati a un livello corrispondente a «EU Top Secret», «EU Secret» o «EU Confidential» non vengano diffusi senza il consenso della fonte ⁽⁶⁾.

36. Il GEPD ha già analizzato in modo particolareggiato tali disposizioni nel parere del 28 luglio 2009 ⁽⁷⁾ e ha rilevato che né le norme interne della Commissione sulla sicurezza né l'accordo con i singoli Stati membri o l'ONU trattano la questione dell'accesso degli interessati ai dati personali che li riguardano. Inoltre, anche se si possono prevedere limitazioni al diritto di accesso nel settore delle misure restrittive, le disposizioni attuali non garantiscono che una limitazione al diritto di accesso venga stabilita solo nel caso in cui sia necessaria né forniscono criteri sostanziali per valutarne la necessità. Invero, conformemente alle proposte, il diritto di accesso sarebbe soggetto all'obbligo incondizionato di ottenere il consenso della fonte, il che lascerebbe piena discrezionalità alla fonte delle informazioni, che può

⁽⁵⁾ Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ Ved. la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, articolo 11 *ter*; la proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, articolo 13; la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, articolo 13, paragrafi 5 e 6; la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea, articolo 12, paragrafi 6 e 7. La precedente proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, contiene una disposizione di questo tipo nell'articolo 7 *quinquies*, soppressa nella versione attuale.

⁽⁷⁾ Punti 18-32.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, articolo 11, paragrafo 2.

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea, articolo 12, paragrafo 2.

⁽³⁾ Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, articolo 11 *bis*, paragrafo 2.

⁽⁴⁾ Ved. sotto, punto III.6.

anche essere una parte non sottoposta alla legislazione e alle norme dell'UE in materia di protezione dei diritti fondamentali.

37. I negoziati in seno al Consiglio hanno dato luogo alla soppressione di tale disposizione nella proposta relativa ad Al-Qaeda.
38. In tale contesto, il GEPD raccomanda vivamente al legislatore di trattare, in tutte le proposte attuali e future, la questione essenziale del diritto delle persone incluse negli elenchi ad accedere — direttamente o indirettamente tramite altre autorità ⁽¹⁾ — ai dati personali che le riguardano contenuti nei documenti classificati, fatte salve le limitazioni proporzionate che possono essere necessarie in determinate circostanze.
39. Il GEPD desidera ricordare che il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce altri diritti degli interessati che il legislatore può ritenere opportuno trattare nelle proposte presenti e future. In particolare, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede l'obbligo per il responsabile del trattamento di procedere alla pronta rettifica di dati personali inesatti o incompleti, mentre l'articolo 17 lo obbliga a notificare eventuali rettifiche o cancellazioni — come nel caso del deperimento dagli elenchi — ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati, a meno che ciò non risulti impossibile o sproporzionatamente difficile.
40. Inoltre, il GEPD constata con soddisfazione che tutte le proposte prevedono espressamente la designazione di un'unità della Commissione europea come responsabile del trattamento, accrescendo in tal modo la visibilità di tale responsabile e agevolando l'esercizio dei diritti degli interessati nonché l'attribuzione delle responsabilità di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

IV.5. Salvaguardie applicate agli scambi di dati con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

41. Una questione importante, che per il momento non è esplicitamente affrontata nelle proposte ma è implicita nella procedura d'inserimento negli elenchi, è quella di garantire l'adeguata protezione dei dati personali quando l'UE li scambia con paesi terzi e organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite.
42. A tale riguardo il GEPD desidera richiamare l'attenzione sull'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001, che stabilisce le condizioni per il trasferimento di dati personali a destinatari diversi dagli organismi comunitari e non soggetti alla direttiva 95/46/CE. È disponibile un'ampia gamma di soluzioni, dal consenso dell'interessato [paragrafo 6, lettera a)] e l'esercizio di un diritto in via giudiziale

[paragrafo 6, lettera d)] — che potrebbe essere utile qualora l'informazione sia stata fornita dalla persona inserita nell'elenco affinché tale inserimento sia riesaminato — all'esistenza nell'ambito dell'ONU o del pertinente paese terzo di meccanismi per garantire un'adeguata protezione dei dati personali trasmessi dall'UE.

43. Il GEPD, nel ricordare che le diverse attività di trattamento previste dovrebbero essere in linea con questo sistema, raccomanda al legislatore di garantire che siano instaurati adeguati meccanismi e salvaguardie — quali precisazioni nelle proposte nonché accordi con l'ONU o altri paesi terzi pertinenti — al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati personali scambiati con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

IV.6. Limitazioni e restrizioni necessarie ai diritti in materia di protezione dei dati

44. Il GEPD è del parere che la questione delle limitazioni e restrizioni a taluni diritti fondamentali, quali la protezione dei dati personali, svolga un ruolo decisivo nel settore delle misure restrittive, in quanto le limitazioni e restrizioni possono risultare necessarie per garantire l'efficace e corretta applicazione delle misure restrittive stesse.
45. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e gli strumenti specifici sulla protezione dei dati, incluso l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, prevedono questa possibilità, fatte salve talune condizioni che sono state ribadite e chiarite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia europea ⁽²⁾. In poche parole, tali limitazioni al diritto fondamentale alla protezione dei dati dovrebbero basarsi su misure legislative e soddisfare un criterio rigoroso di proporzionalità, ossia dovrebbero limitarsi — sia nel merito sia nell'applicazione temporale — a quanto necessario ai fini del pubblico interesse in questione, come confermato dall'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia, anche nell'ambito delle misure restrittive. Limitazioni generali, sproporzionate o imprevedibili non soddisferebbero tale criterio.
46. Ad esempio occorrerà ritardare le informazioni agli interessati se necessario per mantenere l'«effetto sorpresa» della decisione di inserire l'interessato nell'elenco e di congelare i suoi beni. Tuttavia, come ha osservato il Tribunale nella sua giurisprudenza ⁽³⁾, continuare a rifiutare o ritardare tali informazioni, anche dopo il congelamento, sarebbe superfluo e quindi sproporzionato. Se è possibile prevedere limitazioni proporzionate e temporanee al diritto degli interessati di accedere ai dati personali che li riguardano — incluse le informazioni relative alle decisioni sui cui si basa

⁽¹⁾ Ved. sotto, punto III.6.

⁽²⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo, S. e Marper contro Regno Unito, sentenza del 4 dicembre 2008; CGUE 20 maggio 2003, Rechnungshof, C-465/00, punti 76-90.

⁽³⁾ Tribunale 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contro Consiglio, T-228/02 punti 128-137.

l'inserimento negli elenchi — un'esclusione generale e permanente di tale diritto non rispetterebbe la sostanza del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

47. Il regolamento (CE) n. 45/2001 già offre un quadro giuridico che contempla sia limitazioni che salvaguardie. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 20 contengono norme relative all'applicazione di una limitazione. Conformemente al paragrafo 3, l'istituzione interessata dovrebbe informare l'interessato dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di adire il GEPD. Il paragrafo 4 contiene un'ulteriore norma che fa specifico riferimento a una limitazione del diritto di accesso. In esso si afferma che il GEPD, nell'esaminare un reclamo basato sul paragrafo precedente, comunica all'interessato solo se i dati sono stati trattati correttamente ovvero, in caso contrario, se sono state apportate tutte le rettifiche necessarie ⁽¹⁾.
48. Tutte le proposte attuali affrontano la questione delle limitazioni ai diritti di protezione dei dati solo parzialmente o implicitamente, lasciando spazio a conflitti di norme e diverse interpretazioni possibili che possono essere contestate dinanzi ai tribunali. I negoziati relativi alla proposta Al-Qaeda sembrano andare in direzione di una riduzione dei riferimenti ai diritti in materia di protezione dei dati e alla necessità di limitazioni.
49. In tale contesto, il GEPD raccomanda che il legislatore affronti questa delicata questione precisando nelle proposte attuali o in un altro strumento giuridico le limitazioni ai principi relativi alla protezione dei dati nonché le salvaguardie che possono risultare necessarie nel settore delle misure restrittive. Ciò renderebbe prevedibili e proporzionate le limitazioni, garantendo così al tempo stesso l'efficacia delle misure restrittive, il rispetto dei diritti fondamentali e la riduzione del contenzioso dinanzi ai tribunali. Inoltre, ciò è conforme al programma di Stoccolma, il quale indica chiaramente che l'UE prevede e regola le circostanze in cui è giustificato l'intervento dei pubblici poteri nell'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati ⁽²⁾.

IV.7. Responsabilità in caso di trattamento illecito di dati personali

50. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché dell'articolo 23 della direttiva 95/46/CE, chiunque abbia subito un danno cagionato da un trattamento illecito dei dati ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento il risarcimento del danno subito, a meno che questi non provi che l'evento dannoso non gli è imputabile. Si tratta di una specificazione del concetto giuridico generale di responsabilità, mediante inversione dell'onere della prova.

⁽¹⁾ L'informazione di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 20 può essere rinviata fino a quando privi d'effetto la limitazione (ved. articolo 20, paragrafo 5).

⁽²⁾ Punto 2.5.

51. In tale ottica le misure restrittive si basano sul trattamento e la pubblicazione dei dati personali, che in caso di illegalità possono di per sé — indipendentemente dalle misure restrittive adottate — causare danni morali, come già riconosciuto dal Tribunale ⁽³⁾.
52. Il GEPD sottolinea che tale responsabilità extracontrattuale per il trattamento dei dati personali in violazione della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati resta valida e non può essere svuotata del suo contenuto essenziale, anche se alcune delle attuali proposte ⁽⁴⁾ escludono la responsabilità, tranne in caso di negligenza, delle persone fisiche e giuridiche che applicano misure restrittive.

IV.8. Effettivi ricorsi giurisdizionali e controllo indipendente

53. Coloro che sono inseriti nell'elenco hanno il diritto a un ricorso giurisdizionale nonché a ricorsi amministrativi dinanzi alle competenti autorità di controllo della protezione dei dati. Questi ultimi ricorsi includono il trattamento di reclami presentati dagli interessati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 45/2001 e si fondano sulla competenza conferita al GEPD di ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini [cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 45/2001].
54. Il controllo indipendente del rispetto delle norme sulla protezione dei dati è un principio fondamentale della protezione dei dati, ora riaffermato espressamente, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato in tutte le attività dell'UE, non solo dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ma anche dall'articolo 16 del trattato FUE e dall'articolo 39 del trattato UE.
55. Come ha già menzionato nel suo parere del 28 luglio 2009 ⁽⁵⁾, il GEPD teme che la condizione prevista dalle attuali proposte secondo cui le informazioni classificate possono essere diffuse solo con il consenso della fonte

⁽³⁾ Tribunale 12 settembre 2007, *Kalliopi Nikolau c/Commissione*, T-259/03, Racc. II-99 [2007]; Tribunale 8 luglio 2008, *Franchet and Byk c/Commissione*, T-48/05, non ancora pubblicata.

⁽⁴⁾ Ved. la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti della rete Al-Qaeda e dei Talebani, articolo 6; la proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, articolo 6; la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, articolo 11, paragrafo 1; la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea, articolo 8. Invece la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe non contiene una siffatta disposizione.

⁽⁵⁾ Punti 27-32.

possa non solo incidere sui poteri di controllo del GEPD in questo campo, ma anche compromettere l'efficacia del controllo giurisdizionale, incidendo sulla capacità della CGUE di controllare se vi sia un giusto equilibrio tra la necessità di lottare contro il terrorismo internazionale e la protezione dei diritti fondamentali. Come affermato dal Tribunale di primo grado nella sua sentenza del 4 dicembre 2008, per consentire al Tribunale di controllare ciò può essere necessario l'accesso a informazioni classificate⁽¹⁾.

56. In questo contesto, il GEPD raccomanda che le attuali proposte garantiscano la piena applicabilità dei ricorsi giurisdizionali esistenti e del controllo indipendente delle autorità di controllo della protezione dei dati e che le condizioni imposte all'accesso ai documenti classificati non ne pregiudichino l'efficacia. Al riguardo un primo passo sarebbe la sostituzione nei pertinenti articoli delle attuali proposte⁽²⁾ del termine «diffusi» con «resi pubblici».

V. CONCLUSIONI

57. Il GEPD crede fermamente che la lotta contro chiunque mini il rispetto dei diritti fondamentali passi attraverso il rispetto di tali diritti.

58. In tale ottica il GEPD, come già fatto nel parere del 28 luglio 2009 riguardo alle misure restrittive nei confronti di Al-Qaeda, accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di migliorare l'attuale quadro giuridico rafforzando la procedura d'inserimento nell'elenco e tenendo espressamente conto del diritto alla protezione dei dati personali.

59. Alla luce degli strumenti offerti dal trattato di Lisbona e della visione a lungo termine indicata nel programma di Stoccolma, il GEPD raccomanda vivamente alla Commissione di abbandonare l'attuale approccio frammentario — che comporta l'adozione, in materia di trattamento di dati personali, di norme specifiche e talvolta differenti per ciascun paese o organizzazione — e di proporre, per tutte le sanzioni mirate applicate dall'UE nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, un quadro generale e coerente che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e, in particolare, il rispetto del

diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Le necessarie limitazioni a tali diritti dovrebbero essere chiaramente previste dalla legge nonché proporzionate e rispettare, in ogni caso, la sostanza di tali diritti.

60. Il GEPD accoglie favorevolmente i riferimenti contenuti nelle attuali proposte all'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché ai diritti degli interessati derivanti dal medesimo.

61. Per quanto riguarda la qualità dei dati e la limitazione delle finalità, il GEPD raccomanda alcune modifiche al fine di garantire che siano trattati solo i dati necessari, che tali dati siano regolarmente aggiornati e conservati solo per il tempo necessario. In particolare, il GEPD raccomanda che, per tutte le proposte attuali e future relative a tale settore, si instaurino meccanismi efficaci per depennare le persone fisiche e riesaminare gli elenchi dell'UE a intervalli regolari.

62. Il GEPD raccomanda che, in tutte le proposte attuali e future nel settore, si trattino in modo più esplicito il diritto di informazione delle persone in elenco nonché le condizioni e modalità delle limitazioni che possono risultare necessarie.

63. Il GEPD raccomanda vivamente al legislatore di trattare, in tutte le proposte attuali e future, la questione essenziale del diritto delle persone incluse negli elenchi ad accedere ai dati personali che le riguardano contenuti nei documenti classificati, fatte salve le limitazioni proporzionate che possono essere necessarie in determinate circostanze.

64. Il GEPD raccomanda al legislatore di fare in modo che siano instaurati adeguati meccanismi e salvaguardie — quali precisazioni nelle proposte nonché accordi con l'ONU o altri paesi terzi pertinenti — al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati personali scambiati con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

65. Il GEPD raccomanda al legislatore di precisare nelle attuali proposte o in un altro strumento giuridico le limitazioni dei principi relativi alla protezione dei dati nonché le salvaguardie che possono risultare necessarie nel settore delle misure restrittive, al fine di rendere le limitazioni prevedibili e proporzionate.

66. Il GEPD prende atto che il principio della responsabilità in caso di trattamento illecito di dati personali resta valido e non può essere svuotato del suo contenuto essenziale.

⁽¹⁾ Tribunale 4 dicembre 2008, *PMOI c/Consiglio*, T-284/08, non ancora pubblicata, cfr. in particolare punti 74-76.

⁽²⁾ Ved. la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, articolo 11 *ter*, paragrafo 2; la proposta di regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in considerazione della situazione in Somalia, articolo 13, paragrafo 2; la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, articolo 13, paragrafo 6; la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Guinea, articolo 12, paragrafo 7.

-
67. Il GEPD raccomanda di garantire che i ricorsi giurisdizionali esistenti e il controllo indipendente delle autorità di controllo della protezione dei dati siano pienamente applicabili e che le condizioni imposte all'accesso ai documenti classificati non ne pregiudichino l'efficacia.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5806 — KKR & CO/Pets at Home)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 73/02)

In data 17 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5806. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5554 — Havi/Keylux/STI Freight JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 73/03)

In data 16 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32010M5554. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2010****che nomina il membro del Gruppo consultivo europeo dei consumatori per Malta e il suo supplente**

(2010/C 73/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/705/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che istituisce un Gruppo consultivo europeo dei consumatori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato dei membri attuali del Gruppo consultivo europeo dei consumatori è scaduto il 14 novembre 2009.
- (2) Il 17 febbraio 2010, con decisione della Commissione, sono stati nominati nuovi membri e supplenti per un periodo di tre anni.
- (3) È necessario nominare un membro titolare e un membro supplente che rappresentino le organizzazioni dei consumatori di Malta per il resto del mandato di tre anni, sulla base delle proposte presentate dalle autorità nazionali maltesi,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membro o supplente del Gruppo consultivo europeo dei consumatori per il resto del suo mandato:

Membro	Membro supplente
Renald BLUNDELL (MT)	Stefan XUEREB (MT)

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Robert MADELIN

*Direttore generale della DG Salute e
Consumatori*

⁽¹⁾ GU L 244 del 16.9.2009, pag. 21.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

22 marzo 2010

(2010/C 73/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3471	AUD	dollari australiani	1,4815
JPY	yen giapponesi	121,25	CAD	dollari canadesi	1,3788
DKK	corone danesi	7,4404	HKD	dollari di Hong Kong	10,4552
GBP	sterline inglesi	0,89900	NZD	dollari neozelandesi	1,9205
SEK	corone svedesi	9,7585	SGD	dollari di Singapore	1,8923
CHF	franchi svizzeri	1,4348	KRW	won sudcoreani	1 529,88
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,9494
NOK	corone norvegesi	8,0445	CNY	renminbi Yuan cinese	9,1961
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2600
CZK	corone ceche	25,465	IDR	rupia indonesiana	12 296,59
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,4757
HUF	fiorini ungheresi	265,30	PHP	peso filippino	61,530
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	39,9540
LVL	lats lettoni	0,7080	THB	baht thailandese	43,592
PLN	zloty polacchi	3,9250	BRL	real brasiliano	2,4384
RON	leu rumeni	4,0915	MXN	peso messicano	17,0644
TRY	lire turche	2,0884	INR	rupia indiana	61,4080

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni della Commissione europea sull'elenco degli Stati e delle autorità competenti, pubblicato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e concernente l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera

(2010/C 73/06)

In conformità dell'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽¹⁾ del Consiglio, i seguenti paesi terzi hanno notificato alla Commissione europea le pubbliche autorità che, nell'ambito del sistema di certificazione delle catture stabilito dall'articolo 12 del regolamento, sono abilitate:

- a) a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera;
- b) a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci;
- c) ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all'articolo 12 e a convalidare tali certificati;
- d) ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci;
- e) ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 20, paragrafo 4;
- f) a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell'allegato II; nonché,
- g) ad aggiornare tali notifiche.

Paesi terzi	Autorità competenti
ALBANIA	<ul style="list-style-type: none"> a): <ul style="list-style-type: none"> — Albanian General Harbour Masters (Ministry of Public Work, Transportation and Telecommunication) b): <ul style="list-style-type: none"> — National Licensing Centre (Ministry of Economy, Trade and Energy) c), d), e): <ul style="list-style-type: none"> — Fishery Inspectorate (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration) f), g): <ul style="list-style-type: none"> — Directorate of Fisheries Policies (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration)
ANGOLA	<ul style="list-style-type: none"> a): <ul style="list-style-type: none"> — Conservatória do registo de propriedade subordinada ao Ministério da Justiça/Capitania dos portos subordinadas ao Ministério dos Transportes b): <ul style="list-style-type: none"> — Ministro das Pescas c): <ul style="list-style-type: none"> — Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA)/Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros (DNPPRP) d): <ul style="list-style-type: none"> — Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA) e), f), g): <ul style="list-style-type: none"> — Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros/Órgão do Ministério das Pescas

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Paesi terzi	Autorità competenti
ANTIGUA E BARBUDA	da a) a g): — Chief Fisheries Officer, Fisheries Division, Ministry of Agriculture, Lands Housing and Environment
ARGENTINA	da a) a f): — Subsecretario de Pesca y Acuicultura Director Nacional de Coordinación Pesquera g): — Embajada Argentina ante la UE
AUSTRALIA	da a) a e): — Australia Fisheries Management Authority Fisheries WA, Department of Resources Fisheries, Queensland Primary Industries and Fisheries da f) a g): — The Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
BENIN	a): — Direction de la Marine Marchande da b) a g): — Direction des Pêches
BRASILE	a), b), d), e), f), g): — Ministry of Fisheries and Aquaculture c): — Ministry of Fisheries and Aquaculture/Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
CAMERUN	a): — Ministère des Transports da b) a g): — Ministère de l'Élevage, des Pêches et Industries Animales
CANADA	da a) a f): — Assistant Deputy Minister of Fisheries and Aquaculture
CAPO VERDE	a): — Institut Maritime et Portuaire b), d), f), g): — Direction Générale des Pêches c), e): — Direction Générale des Pêches Institut National Développement des Pêches
CILE	a): — Dirección General del Territorio Marítimo y Marine Mercante de la Armada de Chile b): — Subsecretaría de Pesca da c) a g): — Servicio Nacional de Pesca
CINA	da a) a g): — Bureau of Fisheries
COLOMBIA	a): — Dirección General Marítima da b) a f): — Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

Paesi terzi	Autorità competenti
COSTA RICA	g): — Director de Pesca y Acuicultura a): — Oficina de Bienes Muebles b): — Presidente Ejecutivo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura c), f): — Dirección General Técnica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura d): — Unidad de Control Pesquero, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Director General del Servicio Nacional de Guardacostas e): — Departamento de Cooperación Internacional, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura g): — Ministro de Agricultura y Ganadería
CROAZIA	da a) a g): — Department of Fisheries, Ministry of Agriculture, Fishery and Rural Development
ECUADOR	a), c), e): — Director de Gestión y Desarrollo Sustentable Pesquero and Director Regional de Pesca b): — Director General de Pesca d): — Director de Control Pesquero f), g): — Subsecretario de Recursos Pesqueros
EL SALVADOR	a): — Autoridad Marítima Portuaria da b) a g): — Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura
ERITREA	a), f): — Ministry of Fisheries b): — Fisheries Resource Regulatory Department c): — Fish Quality Inspection Division d): — Monitoring Controlling and Surveillance, Ministry of Fisheries e): — Liaison Division, Ministry of Fisheries g): — Government of the State of Eritrea
ISOLE FALKLAND	a): — Registrar of Shipping, Customs and Immigration Department da b) a g): — Director of Fisheries, Fisheries Department

Paesi terzi	Autorità competenti
ISOLE FÆR ØER	a): — FAS Faeroe Islands National and International Ship Register b): — Ministry of Fisheries Faroe Islands Fisheries Inspection c): — not relevant d): — Ministry of Fisheries, The Faeroe Islands Fisheries Inspection, The Police and Public Prosecution Authority e): — The Faeroe Islands Fisheries Inspection f), g): — Ministry of Fisheries
POLINESIA FRANCESE	a): — Direction Polynésienne des Affaires Maritimes b), c), e), f): — Service de la Pêche d): — Service de la Pêche and Haut Commissariat de la République en Polynésie française and Service des Affaires Maritimes g): — Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture
FIGI	a): — Fiji Islands Maritime and Safety Administration da b) a f): — Fisheries Department g): — Ministry of Health
GABON	a), b): — Ministre de l'Économie Forestière, des Eaux et de la Pêche da c) a g): — Directeur Général des Pêches et de l'Aquaculture
GAMBIA	a): — The Gambia Maritime Administration da b) a g): — Director of Fisheries
GHANA	da a) a g): — Directorate of Fisheries
GROENLANDIA	a): — The Danish Maritime Authority da b) a g): — The Greenland Fisheries Licence Control Authority
GRENADA	da a) a g): — Fisheries Division

Paesi terzi	Autorità competenti
GUATEMALA	a), d): — Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura b), c), e), f), g): — Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
GUINEA	a): — Agence Nationale de Navigation Maritime b): — Direction Nationale de la Pêche Maritime c), d), f): — Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches e): — Service Industries Assurance Qualité des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture g): — Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture
GUYANA	da a) a f): — Fisheries Department
ISLANDA	a), b): — Directorate of Fisheries c), e), f), g): — Directorate of Fisheries, The Icelandic Food and Veterinary Authority d): — Directorate of Fisheries, The Icelandic Coast Guards
INDIA	a), b): — Marine Products Exports Development Authority, Director General of Shipping, Ministry of Shipping, Department of Fisheries of State (Provincial) Governments of West Bengal, Gujarat, Kerala, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu c), e): — Marine Products Exports Development Authority d): — Director General of Shipping, Marine Products Exports Development Authority, Coast Guard and Department of Fisheries of the State Governments f): — Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry g): — Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry e Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture
INDONESIA	a), b): — Heads of Marine and Fisheries Services Province, Director General of Capture Fisheries c): — Heads of Fishing Ports, Directorate General of Capture Fisheries Fisheries Inspectors, Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and Control d): — Director General of marine and Fisheries Resources, Surveillance and Control e): — Director General of Capture Fisheries f), g): — Director General of Fisheries Product Processing and Marketing

Paesi terzi	Autorità competenti
COSTA D'AVORIO	a): — Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires b), f), g): — Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques c), e): — Service d'Inspection et de Contrôles Sanitaires Vétérinaires en Frontières d): — Directeur des Productions Halieutiques
GIAPPONE	a): — Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government — Aomori Prefectural Government — Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government — Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government — Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government — Fishery Division, Fukushima Prefectural Government — Fishery Office, Fukushima Prefectural Government — Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government — Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government — Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labour Affairs, Tokyo Metropolitan Government — Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government — Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government — Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government — Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government — Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government — Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government — Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Wakayama Prefectural Government
	— Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government
	— Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government
	— Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Okayama Prefectural Government
	— Hiroshima Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government
	— Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government
	— Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Saga Prefectural Government
	— Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government
	— Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government
	— Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	<ul style="list-style-type: none"> — Oita Prefectural Government — Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government — Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government — Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government — Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government — Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	b):
	<ul style="list-style-type: none"> — Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government — Aomori Prefectural Government — Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government — Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government — Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government — Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government — Fishery Division, Fukushima Prefectural Government — Fishery Office, Fukushima Prefectural Government — Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government — Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government — Fishery Section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government — Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government — Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government — Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government — Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government — Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Wakayama Prefectural Government
	— Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government
	— Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government
	— Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Okayama Prefectural Government
	— Hiroshima Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government
	— Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government
	— Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Saga Prefectural Government
	— Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government
	— Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Oita Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	— Fishery Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
	— Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission
	— Fisheries Division, Tsu Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Ise Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Owase Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	c), e), f), g):
	— Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
	d):
	— Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
	— Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
	— Aomori Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government
	— Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission
	— Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government
	— Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government
	— Fishery Division, Fukushima Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government
	— Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government
	— Fishery Section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government
	— Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government
	— Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government
	— Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government
	— Okayama Prefectural Government
	— Hiroshima Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government
	— Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government
	— Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Saga Prefectural Government
	— Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government
	— Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government
	— Oita Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Okinawa Prefectural Government
KENYA	a):
	— Kenya Maritime Authority
	da b) a g):
	— Ministry of Fisheries Development

Paesi terzi	Autorità competenti
COREA	a), b), d), f), g): — Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries c), e): — National Fisheries Products Quality Inspection Service and its 13 branch offices: — Seoul Branch Office — Incheon Branch Office — Janghang Branch Office — Yeosu Branch Office — Mokpo Branch Office — Wando Branch Office — Jeju Branch Office — Busan Branch Office — Tongyoung Branch Office — Pohang Branch Office — Gangneung Branch Office — Incheon International Airport Branch Office — Pyeongtaek Branch Office
MADAGASCAR	a): — Agence Portuaire Maritime et Fluviale, Service Regional de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Diana, Sava, Sofia, Boeny, Melaky, Analanjiforo, AtsinananNan, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy b): — Ministère chargé de la Pêche c), d): — Centre de Surveillance des Pêches e), f), g): — Direction Générale de la Pêche et des Ressources Halieutiques
MALAYSIA	a), b): — Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah d): — Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah, Fisheries Development Authority of Malaysia, Malaysian Quarantine and Inspection Services Royal, Malaysian Police Royal, Malaysian Navy

Paesi terzi	Autorità competenti
MALDIVE	c): — not relevant e), f): — Department of Fisheries, Malaysia g): — Department of Fisheries Malaysia, Ministry of Agriculture and Agro-based a): — Ministry of Housing, Transport and Environment b): — Ministry of Fisheries and Agriculture, Ministry of Economic Development c), e), f), g): — Ministry of Fisheries and Agriculture d): — Coast Guard, Maldives National Defense Force, Maldives Police Service
MAURITANIA	a): — Direction de la Marine Marchande b): — Direction de la Pêche Industrielle da c) a f): — Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) g): — Ministre des Pêches et de l'Économie Maritime
MAURIZIO	da a) a g): — Fishery Division, Ministry of Agro Industry, Food Production and Security
MAYOTTE	a), b), c), e), g): — Monsieur le Préfet de Mayotte d): — Monsieur le Préfet de la Réunion
MESSICO	a), c), g): — Director General de Planeación, Programación y Evaluación b): — Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola d), e): — Director General de Inspección y Vigilancia f): — Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca
MONTENEGRO	a): — Ministry of Transport, Maritime Affairs and Telecommunications da b) a g): — Ministry of Agriculture, Forestry and Watermanagement
MAROCCO	a), b), e), f): — Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture

Paesi terzi	Autorità competenti
	c): — Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla d): — Direction des Pêches Maritimes Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla g): — Secrétariat général du Département de la Pêche Maritime
MOZAMBICO	a): — National Marine Institute da b) a g): — National Directorate of Fisheries Administration
NAMIBIA	a): — Ministry of Works, Transport and Communication b), d), f), g): — Ministry of Fisheries and Marine Resources c), e): — Ministry of Fisheries and Marine Resources (Walvis Bay), Ministry of Fisheries and Marine Resources (Lüderitz)
NUOVA CALEDONIA	a), b), c), e), f), g): — Service des Affaires Maritimes, de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes d): — État-Major Inter-Armées
NUOVA ZELANDA	a), b), c), d), f), g): — Ministry of Fisheries e): — New Zealand Food Safety Authority, Ministry of Fisheries
NICARAGUA	a): — Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura b), d), f), g): — Presidente Ejecutivo, Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) c): — Delegaciones Departamentales de INPESCA: Puerto Cabezas, Chinandega, Bluefields, Rivas e): — Dirección de Monitoreo, Vigilancia y Control, INPESCA
NIGERIA	a): — Nigerian Maritime Administration and Safety Agency b), e), g): — Federal Ministry of Agriculture and Water Resources c), d): — Federal Department of Fisheries f): — Fisheries Resources Monitoring, Control and Surveillance

Paesi terzi	Autorità competenti
NORVEGIA	a), b), c), e), f), g): — Directorate of Fisheries d): — Directorate of Fisheries, The Norwegian Coastguard, The Police and the Public Prosecuting Authority
OMAN	da a) a c): — Ministry of Fisheries Wealth, Directorate General of Fisheries, Dhofar Region, Department of Fisheries Affairs da d) a f): — Ministry of Fish Wealth
PAKISTAN	a): — Mercantile Marine Department b), d): — Marine Fisheries Department, Directorate of Fisheries of Balochistan, Directorate of Fisheries of Sindh c), e), f): — Marine Fisheries Department g): — Ministry of Livestock and Dairy Development
PANAMA	a): — Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá and Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá b), c), e), f), g): — Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá d): — Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio Exterior, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá and Autoridad Marítima de Panamá
PAPUA NUOVA GUINEA	da a) a g): — PNG National Fisheries Authority
PERÙ	a): — Director General de Extracción y Procesamiento pesquera del Ministerio b): — Director General de Extracción y Procesamiento pesquera del Ministerio and Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción c): — Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de Producción and Direcciones Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arquipa, Moquegua y Tacna d), e), f): — Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción g): — Viceministro de Pesquería del Ministerio de la Producción
FILIPPINE	a): — Maritime Industry Authority da b) a g): — Bureau for Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture

Paesi terzi	Autorità competenti
SAINT PIERRE E MIQUELON	a), b), c), e), f), g): — Service des Affaires Maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon b): — Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
SENEGAL	a): — Agence Nationale des Affaires Maritimes b): — Ministre de la Pêche c): — Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches d), e), f), g): — Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches
SEYCHELLES	a): — Seychelles Maritime Safety Administration b): — Seychelles Licensing Authority da c) a g): — Seychelles Fishing Authority
ISOLE SALOMONE	a): — Marine Division, Ministry of Infrastructure and Development (MID) da b) a g): — Ministry of Fisheries and Marine Resources (MFMR)
SUD AFRICA	da a) a g): — Marine and Coastal Management, Department of Environmental Affairs
SRI LANKA	da a) a g): — Department of Fisheries and Aquatic Resources
SANT'ELENA	a): — Registrar of Shipping b), d), e), f), g): — Senior Fisheries Officer, Directorate of Fisheries c): — H.M. Customs, Government of St. Helena
SURINAME	a): — Maritime Authority Suriname da b) a g): — Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries
TAIWAN	a): — Council of Agriculture da b) a g): — Fisheries Agency

Paesi terzi	Autorità competenti
TERRE AUSTRALI FRANCESI	da a) a g): — Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Terres Australes et Antarctiques Françaises
TANZANIA	da a) a g): — Director of Fisheries Development, Ministry of Livestock Development and Fisheries
THAILANDIA	da a) a g): — The Department of Fisheries of Thailand
TUNISIA	a): — Office de la Marine Marchande et des Ports/Ministère du Transport da b) a d): — Arrondissement de la Pêche et de l'Aquaculture de Jendouba, Bizerte, Ariana, Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Gabes e Division de la Pêche et de l'Aquaculture de Sfax et Médenine da e) a f): — Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture/Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques
TURCHIA	a), b): — 81 provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs c): — General Directorate for Protection and Conservation, 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, e 24 Districts Directorate of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs d): — General Directorate for Protection and Conservation, 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Turkish Coast Guard Command e), f), g): — General Directorate for Protection and Conservation
URUGUAY	da a) a g): — Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
USA	a): — United States Coast Guard da b) a g): — National Marine Fisheries Service
VIETNAM	a), b), c): — Department of Capture Fisheries and Resources Protection (DECAFIREF) and Department of Capture Fisheries and Resources Protection of Provinces Division d): — Inspection of DECAFIREF and Inspection of Agriculture and Rural Development Division belonging to the provinces e), f), g): — Department of Capture Fisheries and Resources Protection
VENEZUELA	da a) a g): — Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura
WALLIS E FUTUNA	a): — Le chef du Service des Douanes et des Affaires Maritimes da b) a f): — Le Directeur du Service d'État de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche

Paesi terzi	Autorità competenti
YEMEN	g): — Le Préfet, Administrateur supérieur du Territoire a): — Maritime Affairs Authority — Ministry of Transport b) a g): — Production and Marketing Services Sector, Ministry of Fish Wealth and its branches of Aden, Alhodeidah, Hadramout and Almahara.

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/04/10

Sostegno per l'attuazione di progetti pilota

(2010/C 73/07)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ⁽¹⁾.

Ai sensi di tale decisione, una delle misure da attuare è il sostegno alla distribuzione transnazionale di progetti pilota.

Il programma può sostenere dei progetti pilota intesi a garantire l'adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all'introduzione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- i paesi EFTA,
- la Svizzera,
- la Croazia.

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

- 1) distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire opere a contenuto europeo tramite servizi non lineari;
- 2) ambiente aperto di produzione mediatica;
- 3) distribuzione — promozione e commercializzazione: l'uso di tecniche del web volte a sviluppare comunità cinematografiche locali;
- 4) «Portale di congiunzione dei media»: per allargare e migliorare l'accesso e lo sfruttamento delle informazioni strutturate del contenuto audiovisivo europeo;
- 5) progetti pilota precedentemente finanziati: azioni che sono state finanziate grazie ad un precedente invito a presentare proposte concernente i progetti pilota MEDIA.

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

La durata massima delle azioni è di 12 mesi.

Le azioni devono iniziare il 1° gennaio 2011 e terminare il 31 dicembre 2011.

4. Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- pertinenza dell'attività rispetto agli obiettivi del programma (20 %),
- dimensione europea dell'attività (20 %),
- chiarezza degli obiettivi e dei gruppi di riferimento (15 %),
- chiarezza e coerenza della concezione generale dell'azione e probabilità di raggiungere gli obiettivi auspicati nel corso del periodo dell'azione (15 %),
- rapporto costo/efficacia dell'azione (10 %),
- esperienza delle organizzazioni partecipanti e qualità del piano di gestione dell'azione (10 %),
- qualità ed efficacia del programma di divulgazione dei risultati (10 %).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 1,5 Mio EUR.

Non è previsto un importo massimo.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun caso superare il 50 % dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare di fondi a disposizione.

6. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Le domande devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 14 giugno 2010.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente:

MEDIA 2007 — Progetti pilota — EACEA/04/10

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
MEDIA 2007 — Progetti pilota — EACEA/04/10
Sig. Constantin Daskalakis
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 03/30
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.

MEDIA 2007**Invito a presentare proposte — EACEA/05/10****Sostegno al Video on Demand e alla distribuzione cinematografica digitale**

(2010/C 73/08)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente avviso di invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Una delle misure da attuare nel quadro di tale decisione consiste nel sostenere il Video on Demand e la distribuzione cinematografica digitale.

Il sistema di video on demand e di distribuzione cinematografica digitale costituisce uno dei modi in cui il Programma MEDIA 2007 garantisce che le ultime tecnologie e tendenze siano integrate nelle pratiche commerciali dei beneficiari del programma.

L'obiettivo principale di tale sistema è il sostegno alla creazione e all'utilizzazione di cataloghi di opere europee da distribuire in formato digitale a livello internazionale a un più vasto pubblico e/o a gestori di sale cinematografiche mediante servizi di distribuzione avanzati, integrando ove necessario sistemi di sicurezza digitali per proteggere i contenuti on line.

2. Candidati ammissibili

Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- i paesi EFTA,
- la Svizzera,
- la Croazia.

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono le seguenti:

1. Video on Demand (VoD): servizio che consente all'utente di selezionare opere audiovisive da un server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in tempo reale e/o scaricandole.
2. Distribuzione cinematografica digitale (DCD): consegna digitale (ad uno standard commerciale accettabile) di «contenuti essenziali» (Core Content), ovvero lungometraggi, film o serie televisivi, corti (fiction, animazione e documentari creativi) a sale cinematografiche per sfruttamento commerciale (tramite disco duro, satellite, on line ...).

La durata massima delle azioni è di 18 mesi.

Le azioni devono iniziare tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2011 e devono terminare il 31 dicembre 2011.

4. Criteri di aggiudicazione

Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- catalogo e linea editoriale (10 %),
- dimensione europea del catalogo (20 %),

- qualità e rapporto costo/efficacia del modello commerciale presentato (20 %),
- strategia di marketing (20 %),
- aspetti innovativi dell'azione (10 %),
- dimensione del gruppo e della rete (10 %),
- pubblico destinatario e impatto potenziale (10 %).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo disponibile è di 7 Mio EUR.

Non è previsto un importo massimo.

Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun caso superare il 50 % dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva il diritto di non attribuire l'intero ammontare di fondi a disposizione.

6. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Le domande devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 21 giugno 2010.

Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Le buste devono indicare chiaramente:

MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/05/10

Le domande devono essere spedite, a spese del richiedente, per lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
MEDIA 2007 — Video on Demand e distribuzione cinematografica digitale — EACEA/05/10
Sig. Constantin Daskalakis
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/30
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le domande inviate via fax o posta elettronica saranno scartate.

7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Le domande devono essere conformi a tutti i requisiti delle linee guida ed essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/10/10 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE**Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione**

(2010/C 73/09)

Parte A — Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e della cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione.

Parte B — Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente.

1. Obiettivi e descrizione

L'invito a presentare proposte ha come obiettivo il sostegno alla creazione e all'attuazione di strategie di apprendimento permanente complete e coerenti e di politiche a livello nazionale, regionale e locale che riguardino e che mettano in collegamento tra loro tutti i tipi (formale, non formale, informale) e i livelli di apprendimento (prescolastico, primario, secondario, terziario, per adulti, istruzione e formazione professionale iniziale e continua), comprendenti collegamenti con altri settori politici pertinenti (per esempio l'occupazione e l'integrazione sociale), attraverso:

- attività di sensibilizzazione e istituzione di forum e reti a livello nazionale e transnazionale,
- sostegno all'identificazione dei principali fattori critici che influenzano la corretta applicazione di strategie e politiche di apprendimento permanente,
- scambio di esperienze e buone prassi, nonché sperimentazione, verifica e trasferimento congiunti di prassi innovative relative allo sviluppo e all'attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente,
- garanzia da parte delle istituzioni di un forte impegno, coordinamento, consultazione e partenariato con tutti i soggetti e i professionisti interessati,
- attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente efficaci e improntate all'equità, mirate alla realizzazione dell'integrazione sociale.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è aperto alle organizzazioni stabilite nei paesi partecipanti al Programma di apprendimento permanente.

Le domande devono essere presentate da una persona giuridica avente capacità giuridica. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione.

I beneficiari possono essere ministeri nazionali o regionali responsabili dell'istruzione e della formazione, altri organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate attive nel campo dell'apprendimento permanente (istruzione prescolastica, scuole, IFP, istruzione superiore e apprendimento per gli adulti). Le organizzazioni di parti interessate comprendono associazioni o organizzazioni europee, nazionali e regionali le cui principali attività o responsabilità fondamentali sono direttamente collegate a un qualunque settore relativo all'istruzione e alla formazione.

Parte A — Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione

Le domande di finanziamento possono essere presentate da una singola organizzazione o da un partenariato composto da più organizzazioni cui partecipano uno o più paesi ammissibili.

Parte B — Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente

Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da partenariati composti da almeno 5 organizzazioni cui partecipano tre o più paesi ammissibili.

Le domande possono essere presentate da organizzazioni (comprese tutte le organizzazioni partner) stabilite in uno dei seguenti paesi:

- i 27 Stati membri dell'UE,
- i tre paesi dell'EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
- la Turchia.

Almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro dell'UE (ciò si applica unicamente alla Parte B del presente invito).

Al momento sono in corso negoziati con la Croazia, con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con la Svizzera in merito alla loro futura partecipazione al programma, soggetta all'esito di tali negoziati. Per gli aggiornamenti dell'elenco dei paesi partecipanti si prega di consultare il sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

3. Attività ammissibili

Parte A — Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione

Le attività finanziabili nel quadro di questa parte dell'invito comprendono:

- attività di sensibilizzazione a sostegno dei dibattiti nazionali e del dialogo legato alla creazione e all'attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente (quali conferenze, seminari o workshop nazionali o regionali),
- l'istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a migliorare la coerenza e il coordinamento del processo di creazione e attuazione di strategie nazionali complete e coerenti di apprendimento permanente,
- attività di sensibilizzazione e di diffusione, nel quadro di riferimento di ET 2020, di strumenti o materiale di riferimento (per esempio attività d'informazione, incluse campagne mediatiche, eventi pubblicitari, ecc.),
- azioni di follow-up legate ai programmi nazionali esistenti finalizzate a creare e attuare il metodo aperto di coordinamento a livello nazionale nel campo dell'istruzione e della formazione nel quadro di riferimento di ET 2020.

Parte B — Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente

Le attività finanziabili nell'ambito di questa parte dell'invito comprendono:

- lo sviluppo, la verifica e il trasferimento di prassi innovative, che possono comprendere studi, analisi, conferenze e seminari, finalizzate all'apprendimento transnazionale tra pari,
- azioni finalizzate alla creazione e allo sviluppo di reti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Le attività devono essere avviate tra il 1° gennaio 2011 e il 31° marzo 2011. La durata massima dei progetti è di 12 mesi per la Parte A e 24 mesi per la Parte B. Non saranno accettate le domande per progetti pianificati per avere una durata superiore a quella specificata nel presente invito.

4. Criteri di aggiudicazione

Le domande/i progetti ammissibili saranno valutate/i in base ai seguenti criteri:

Parte A — Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione

- 1) **Pertinenza:** la domanda di sovvenzionamento e i risultati previsti sono chiaramente aderenti agli obiettivi generali, operativi e specifici dell'invito a presentare proposte. Gli obiettivi sono chiari, concreti e mirati a questioni e gruppi di beneficiari pertinenti, comprendenti una vasta gamma di operatori chiave a tutti i livelli interessati alla creazione e all'attuazione di strategie di apprendimento permanente, ivi compresi i responsabili delle politiche e delle decisioni, i professionisti, i fornitori, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e gli studenti (40 %).
- 2) **Qualità del piano delle azioni:** l'organizzazione del lavoro è chiara e adeguata al conseguimento degli obiettivi; compiti/attività sono definiti in modo tale che i risultati siano raggiunti nel rispetto delle tempistiche e del bilancio (10 %).
- 3) **Qualità della metodologia:** gli strumenti e i metodi pratici proposti sono coerenti e adeguati a rispondere alle necessità rilevate per gruppi di beneficiari chiaramente individuati (10 %).
- 4) **Qualità del gruppo di progetto:** il gruppo di progetto comprende tutte le competenze, comprovata esperienza e capacità necessarie a sviluppare tutti gli aspetti del piano d'azioni e vi è un'adeguata distribuzione delle missioni fra i membri del gruppo (10 %).
- 5) **Rapporto costi/benefici:** la richiesta di sovvenzionamento dimostra un buon rapporto costi-benefici in termini delle azioni pianificate in relazione al bilancio previsto (10 %).
- 6) **Impatto:** l'impatto prevedibile sui metodi, i gruppi di beneficiari e i sistemi interessati è definito chiaramente e sono attuate misure al fine di garantire che tale impatto possa essere realizzato. I risultati delle attività sono verosimilmente significativi (10 %).
- 7) **Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzazione dei risultati):** le attività pianificate di diffusione e utilizzazione garantiranno, non solo ai partecipanti alla proposta, un uso ottimale dei risultati, sia durante che dopo la durata del progetto (10 %).

Parte B — Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente

- 1) **Pertinenza:** la domanda di sovvenzionamento e i risultati previsti sono chiaramente aderenti agli obiettivi generali, operativi e specifici dell'invito a presentare proposte. Gli obiettivi sono chiari, concreti e mirati a questioni e gruppi di beneficiari pertinenti, comprendenti operatori chiave coinvolti nell'attuazione e nella messa in opera di politiche di apprendimento permanente, ivi compresi i responsabili delle politiche e delle decisioni, i professionisti, i fornitori, i partner, i rappresentanti della società civile e gli studenti (40 %).
- 2) **Qualità del piano delle azioni:** l'organizzazione del lavoro è chiara e adeguata al conseguimento degli obiettivi; i compiti/le attività sono distribuiti fra i partner in maniera tale da raggiungere i risultati nel rispetto delle tempistiche e del bilancio (10 %).
- 3) **Qualità della metodologia:** gli strumenti e i metodi pratici proposti sono coerenti, innovativi e adeguati a rispondere alle necessità rilevate per gruppi di beneficiari chiaramente individuati (10 %).
- 4) **Qualità del consorzio:** il consorzio comprende tutte le competenze, comprovata esperienza e capacità necessarie a sviluppare tutti gli aspetti del piano di azioni e vi è un'adeguata distribuzione dei compiti fra i partner (10 %).
- 5) **Rapporto costi-benefici:** la richiesta di sovvenzionamento dimostra un buon rapporto costi-benefici in termini delle azioni pianificate in relazione al bilancio previsto (10 %).

- 6) Impatto e valore aggiunto europeo: l'impatto prevedibile sui metodi, i gruppi di beneficiari e i sistemi interessati è definito chiaramente e sono attuate misure al fine di garantire che tale impatto possa essere realizzato. I risultati delle attività sono presumibilmente significativi e i vantaggi e la necessità di una cooperazione europea (in aggiunta agli approcci nazionali, regionali o locali) sono chiaramente dimostrati (10 %).
- 7) Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzazione dei risultati): le attività di diffusione e utilizzazione pianificate garantiranno, non solo ai partecipanti alla proposta, un uso ottimale dei risultati, sia durante che dopo la durata del progetto (10 %).

5. Bilancio

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 2,8 milioni di EUR.

Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 120 000 EUR per la Parte A e di 350 000 EUR per la Parte B.

L'Agenzia intende assegnare la somma disponibile secondo la proporzione indicativa che segue: 1/2 per la Parte A — 1/2 per la Parte B. Tuttavia, l'assegnazione finale dipenderà dal numero e dalla quantità delle proposte ricevute per la Parte A e per la Parte B.

L'Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l'intero ammontare di fondi a disposizione.

6. Termine di presentazione

Saranno ammesse unicamente le domande presentate sul modulo corretto, debitamente completate (fascicolo per la domanda Parte 1, 2 e 3), datate, riportanti un bilancio pareggiato (ricavi/costi), contenenti gli allegati necessari, presentate in un originale chiaramente identificato come tale, più tre copie, e firmate in originale con dichiarazione sull'onore dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l'organizzazione richiedente.

Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 16 luglio 2010 (fa fede la data del timbro postale) all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Lifelong Learning Programme, Key Activity 1
Call for Proposals EACEA/10/10 Part A or Part B
Avenue du Bourget 1
BOU2 2/145
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Oltre alla versione cartacea, una versione elettronica del fascicolo di domanda (modulo di domanda, tabelle di bilancio, dichiarazione sull'onore) priva dei relativi allegati deve essere inviata entro il 16 luglio 2010 al seguente indirizzo e-mail:

EACEA-LLP-ECET@ec.europa.eu

Non saranno accettate le domande inviate via fax o solo per posta elettronica.

7. Ulteriori informazioni

Le linee guida dettagliate dell'invito a presentare proposte unitamente al fascicolo di domanda sono disponibili sul seguente sito web:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecet_en.php

Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto e devono contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati richiesti nelle linee guida dettagliate.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2010/C 73/10)

Poiché, in seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ⁽¹⁾, non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che la misura antidumping di seguito indicata scadrà a breve.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽²⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Determinati compressori	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 1).	21.3.2010

⁽¹⁾ GU C 252 del 22.10.2009, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2010/C 73/11)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una parte del settore D12, denominata D12b, come appare sulla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore D12b della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

Il sottosettore D12b è delimitato dagli archi di parallelo che collegano le coppie di vertici B-C e D-E e il vertice F, dagli archi di meridiano che collegano le coppie di vertici C-D ed E-F, dal circolo massimo che collega i vertici A e B e dal confine della parte della piattaforma continentale dei Paesi Bassi fra i vertici A e G.

Le coordinate dei vertici sono le seguenti:

Vertice	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	2	49	14,424	54	28	58,850
B	2	52	0,000	54	24	54,000
C	2	47	18,000	54	24	54,000
D	2	47	18,000	54	22	14,000
E	2	49	23,000	54	22	14,000
F	2	49	23,000	54	20	0,000
G	l'intersezione dell'arco di parallelo del vertice F con il confine della parte della piattaforma continentale dei Paesi Bassi					

La posizione dei vertici summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate secondo il sistema europeo di riferimento terrestre.

La superficie del sottosettore D12b misura 40,5 km².

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt
ALP/562
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor E.J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797088.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 73/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽¹⁾ del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9****«POMODORO S. MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO»****N. CE: IT-PDO-0117-1524-10.04.2003****IGP () DOP (X)****1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:**

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali
- Altro (da precisare)

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

2. Tipo di modifica:

- Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]
- Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3. Modifica (modifiche):**3.1. Descrizione:**

È variata la descrizione delle caratteristiche del frutto (bacca), prevedendo due raggruppamenti (standard 1 e standard 2), in relazione alle caratteristiche morfologiche e qualitative delle bacche.

Si prevede l'estensione della protezione anche per il pomodoro a filetti del quale vengono descritte le relative caratteristiche morfologiche e qualitative.

3.2. Zona geografica:

È eliminato il paragrafo inserito nel disciplinare di produzione relativo alla competenza della Regione Campania nel valutare eventuali estensioni ad aree limitrofe della zona di produzione, in quanto una eventuale modifica della zona può essere richiesta solo ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 510/2006.

3.3. Metodo di ottenimento:

Le variazioni apportate, nel rispetto degli usi locali, leali e costanti tradizionalmente osservati, non incidenti sul legame con il territorio, riguardano una migliore determinazione del sesto d'impianto, o dell'epoca di raccolta dalle bacche, la precisazione dei limiti produttivi unitari e della resa in prodotto trasformato e della percentuale di prodotto sgocciolato. Sono stati inoltre adeguati i parametri relativi al residuo ottico rifrattometrico della bacca e le disposizioni relative al confezionamento del prodotto.

Per la tipologia «a filetti» sono state indicate le principali operazioni tecnologiche, simmetricamente a quanto già previsto per i pomodori pelati interi. È stato inserito l'acido citrico tra i coadiuvanti tecnologici, per un suo eventuale uso. È stato rafforzato infine il legame con il territorio inserendo il vincolo che le eventuali attività di miglioramento genetico dell'ecotipo San Marzano, previste dal vigente disciplinare di produzione, avvengono esclusivamente nell'area in esso delimitata.

Viene depennato il paragrafo che consente alla Regione Campania di concedere alle industrie di trasformazione autorizzazioni produttive.

È consentita la coltivazione in ambiente protetto al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.

3.4. Etichettatura:

In aggiunta, viene previsto di indicare in etichetta «pomodori pelati a filetti», per il relativo prodotto. Vengono specificate in maniera precisa le caratteristiche e gli indici colorimetrici del logo della D.O.P., già previsti nell'attuale disciplinare.

3.5. Condizioni nazionali:

È stata soppressa la norma sanzionatoria nazionale da applicare ai trasgressori delle disposizioni del disciplinare, in quanto comunque applicabile. È stata adeguata al disposto dell'art. 10 del regolamento n. 510/2006 la disciplina dei controlli, effettuati dall'apposito Organismo.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«POMODORO S. MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NO CERINO»

N. CE: IT-PDO-0117-1524-10.04.2003

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
e-mail: sacco7@politicheagricole.gov.it

2. Associazione:

Nome: Consorzio per la Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino
Indirizzo: Via Piave 120
84083 Castel San Giorgio SA
ITALIA
Tel. +39 0815161819
Fax +39 0815162610
e-mail: info@consorziosanmarzano.it
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali

4. Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome:

«Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»

4.2. Descrizione:

Il prodotto che viene esitato sul mercato del consumo riguarda esclusivamente il pomodoro delle varietà S. Marzano 2 e KIROS (ex selezione Cirio 3), o di linee migliorate, coltivato nell'Agro Sarnese-Nocerino e trasformato in «pelato» attraverso un procedimento di lavorazione industriale operato dagli stabilimenti esistenti nello stesso territorio di coltivazione. La presentazione commerciale del prodotto avviene di norma in barattoli di vetro o di latta.

La pianta e le bacche del pomodoro delle varietà S. Marzano 2 e KIROS o di linee migliorate, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di Origine Protetta — DOP — devono presentare i seguenti requisiti:

- 1) Caratteristiche della pianta
 - sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi indeterminati,
 - fogliame ben ricoprente le bacche,
 - maturazione scalare,
 - bacche acerbe con «spalla verde».
- 2) Caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:
 - a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipedica tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare per lo standard 1; forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare per lo standard 2;
 - b) sezione trasversale angolata per lo standard 1; sezione trasversale tondeggiante per lo standard 2;
 - c) rapporto assi: non inferiore a $2,2 + 0,2$ (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
 - d) assenza di peduncolo;
 - e) colore rosso tipico della varietà;
 - f) facile distacco della cuticola;
 - g) ridotta presenza di vuoti placentari;
 - h) pH non superiore a 4,50;
 - i) residuo rifrattometrico a 20 °C uguale o superiore al 4,0 %;
 - j) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5 % della partita; al punto d): peduncoli: massimo 1,1 % dei frutti; al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5 % della partita; al punto i) è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20 °C una tolleranza di - 0,2.

Pomodori pelati interi e pomodori pelati a filetti:

- colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5 % del campione considerato;
- assenza di odori e sapori estranei; — assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare; — peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65 % del peso netto; — tagliati longitudinalmente a spicchi se pomodori pelati a filetti, mentre interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65 % del peso del prodotto sgocciolato se pomodori pelati interi; — residuo ottico rifrattometrico netto a 20 °C uguale o superiore a 5,0 % con una tolleranza di 0,2 %; — media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite; — il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30 % dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20 °C inferiore al 6,0 % e, il 40 % dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20 °C uguale o superiore al 6,0 %; — il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg; — il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5; — è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3 % del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2 % del residuo ottico rifrattometrico); — è consentita l'aggiunta di foglie di basilico; — è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0,5 % del peso del prodotto; — è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro delle varietà S. Marzano 2 e KIROs o di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.

4.3. Zona geografica:

Il pomodoro per avvalersi della Denominazione di Origine Protetta (DOP): «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali appartenenti ai seguenti comuni:

Provincia di Salerno

Comuni totalmente ricadenti: S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Scafati.

Comuni parzialmente ricadenti: Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Castel San Giorgio, Siano, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Angri, Egidio Monte Albino;

Provincia di Avellino

Comuni parzialmente ricadenti: Montoro Superiore, Montoro Inferiore.

Provincia di Napoli

Comuni totalmente ricadenti: S. Antonio Abate, Pompei, S. Maria La Carità, Striano, Boscoreale, Poggioreale.

Comuni parzialmente ricadenti: Gagnano; Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Bruscianno, Caurano, Camposano, Casalnuovo, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.

Tutti i suddetti comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino e zone vicine e sono interessati per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile. La parte collinare o a basso rilievo è naturalmente esclusa non essendo irrigua.

4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli agricoltori, degli intermediari, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento:

Il Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino D.O.P. si ottiene utilizzando esclusivamente, come materia prima, le bacche provenienti dalle piante della varietà S. Marzano 2 KIROS, o di linee migliorate, prodotte nel comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino indicato al punto 4.3. Successivamente le bacche raccolte vengono sottoposte ad un processo di trasformazione che viene eseguito nell'ambito degli stabilimenti industriali siti sempre nel medesimo territorio. È consentita la tecnica di coltivazione in ambiente protetto al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.

Le coltivazioni del pomodoro S. Marzano sono realizzate esclusivamente su terreni pianeggianti, irrigui, costituiti per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica, molto profondi, soffici, naturalmente fertili, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

Il trapianto, di norma, si esegue nella 1^o quindicina del mese di Aprile, però può protrarsi fino alla 1^o decade di Maggio. Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file; La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.

La raccolta dei frutti è compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va da 25 a 30 kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, in quantità non superiore a 2,5 quintali.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80 %.

La trasformazione del pomodoro fresco in pomodoro trasformato «pelato», si realizza all'interno degli stabilimenti conservieri situati nel territorio dell'Agro Sarnese-Nocerino.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

- pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita — Pelatura — Separazione pelli — Cernita prodotto — Inscatolamento — Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto — Aggraffatura — Sterilizzazione — Raffreddamento scatole — Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.
- pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita — Pelatura — Separazione pelli — Cernita prodotto — filettatura — sgrondatura — inscatolamento — Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto — Aggraffatura — Sterilizzazione — Raffreddamento scatole — Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

4.6. *Legame:*

I terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino, avendo avuto origine dalle eruzioni vulcaniche del Somma-Vesuvio e dalle formazioni preappenniniche circostanti, posseggono caratteristiche fisico-chimiche tali da farli classificare tra i migliori terreni d'Italia.

Circa il clima, va notato che l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e se il termometro scende al di sotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro dal Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno-inverno-primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto elevata. L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità.

L'insieme dei fattori pedologici, idrologici, climatologici nonché quelli riferibili alla laboriosità degli operatori agricoli, costituiscono un presupposto fondamentale ed esclusivo che connota fortemente tutta la zona pianeggiante, dominata a Nord-Ovest dal gruppo vulcanico del Somma-Vesuvio ed a Sud dal massiccio dolomitico dei Monti Lattari, che s'identifica con l'Agro Sarnese-Nocerino.

Il legame geografico del Pomodoro S. Marzano al suo ambiente più tipico, e cioè all'Agro Sarnese-Nocerino, è molto accentuato. Difatti, è in questo particolare ambiente che il Pomodoro S. Marzano ha avuto origine ed ha avuto la massima diffusione culturale presso le piccole aziende coltivatrici, è in questo stesso ambiente che per tradizione è stata operata la sua trasformazione in «pelato», ed è da questa terra che il prodotto trasformato ha preso le vie di tutto il mondo per rallegrare le mense di centinaia di milioni di consumatori attraverso i decenni. Da una pubblicazione del Prof. Luigi Leggieri (I pomodori «S. Marzano e Lampadina» nell'industria dei pelati, Orto frutticoltura Italiana, dicembre 1940) a proposito della varietà «S. Marzano si legge "questa varietà è stata isolata da colture di pomodoro in contrada Fiano, tra Nocera Inferiore e Sarno e, coltivata successivamente a S. Marzano sul Sarno, in condizioni di ambiente più propizie". Con la comparsa del S. Marzano anche l'industria dei pelati cominciò ad assumere sempre più importanza tanto da divenire «vanto della Campania», come scrive il Prof. Ferruccio Zago nel suo trattato «Nozioni di Orticoltura» (1934, Roma, Poligrafica R. Filipponi) «L'industria dei pelati è vanto della Campania. La varietà di pomodoro impiegato è conosciuta col nome di S. Marzano, chiamata anche "lunga", dalla forma della bacca, estesamente coltivata nell'Agro sarnese nocerino.»

4.7. *Organismo di controllo:*

Nome: IS.ME.CERT. — Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Indirizzo: Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G/1

80143 Napoli NA

ITALIA

Tel. +39 0817879789

Fax +39 0816040176

e-mail: info@ismecert.it

4.8. Etichettatura:

L'etichettatura sarà eseguita conformemente alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992. Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui al punto 4.3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino,
- Denominazione di Origine Protetta — DOP,
- Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti,
- il nome dell'azienda produttrice,
- la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti,
- la campagna di raccolta e trasformazione,
- la data di scadenza,
- il simbolo grafico della D.O.P. Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino.

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.



Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione

(2010/C 73/13)

A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ⁽¹⁾, le domande di riconoscimento di una menzione tradizionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, al fine di informare i terzi dell'esistenza della domanda in vista di un'eventuale opposizione al riconoscimento e alla protezione della menzione tradizionale oggetto della domanda.

PUBBLICAZIONE DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE

Data di ricezione: 18.2.2010
Numero di pagine: 11
Lingua della domanda: spagnolo
Numero del fascicolo: TDT-AR-N0004

Richiedente:

Autorità competente dello Stato membro: Instituto Nacional de Vitivinicultura
San Martín n° 430
Ciudad de Mendoza
CP 5500
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. +54 2615216606
Fax +54 2615216604
presidencia@inv.gov.ar

Nome: RESERVA

— Termine tradizionale ai sensi dell'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007

Lingua:

— Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione

Elenco delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette:

— Il termine Reserva di cui si chiede il riconoscimento può essere applicato a qualsiasi zona geografica riconosciuta figurante nell'accluso elenco, consultabile sulla pagina web <http://www.inv.gov.ar>, purché sia rispondente ai requisiti della definizione di «Reserva».

Categorie di prodotti vitivinicoli:

— Vino/Vino liquoroso/Vino spumante [Allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio].

Definizione:

— Reserva: il termine «Reserva» designa i vini elaborati con uve figuranti nell'allegato alla decisione INV C.22/08 oppure ottenuti mediante taglio delle suddette varietà, atte alla produzione di vini di qualità superiore. Per l'elaborazione dei vini Reserva occorre adoperare almeno centotrentacinque chilogrammi (135 kg) di uva per cento litri (100 l) di vino. I vini rossi Reserva hanno una durata di invecchiamento minima di dodici (12) mesi a partire dal momento in cui sono stabili dal punto di vista enologico. Nel caso dei vini bianchi e rosati, la durata minima di invecchiamento è pari almeno a sei (6) mesi. La dichiarazione dell'Istituto nazionale circa l'impiego di fusti di rovere per il vino Reserva è acclusa al presente testo, come pure la decisione INV C.23/08, la quale stabilisce che le espressioni «Barrica» (fusto), «Criado en Barrica de Roble» (invecchiato in fusti di rovere) e «Crianza en Roble» (invecchiamento in rovere) od espressioni analoghe possono figurare sull'etichetta soltanto se, per conferire ai prodotti vinicoli le caratteristiche proprie del legno, siano stati adoperati effettivamente fusti in rovere.

⁽¹⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione

(2010/C 73/14)

A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ⁽¹⁾, le domande di riconoscimento di una menzione tradizionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, al fine di informare i terzi dell'esistenza della domanda in vista di un'eventuale opposizione al riconoscimento e alla protezione della menzione tradizionale oggetto della domanda.

PUBBLICAZIONE DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE

Data di ricezione: 18.2.2010
Numero di pagine: 11
Lingua della domanda: spagnolo
Numero del fascicolo: TDT-AR-N0005

Richiedente:

Autorità competente dello Stato membro: Instituto Nacional de Vitivinicultura
San Martín n° 430
Ciudad de Mendoza
CP 5500
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. +54 2615216606
Fax +54 2615216604
presidencia@inv.gov.ar

Nome: GRAN RESERVA

— Termine tradizionale ai sensi dell'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Lingua:

— Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.

Elenco delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette:

— Il termine «gran reserva» di cui si chiede il riconoscimento può essere applicato a qualsiasi zona geografica riconosciuta figurante nell'accluso elenco, consultabile sulla pagina web <http://www.inv.gov.ar>, purché sia rispondente ai requisiti della definizione di «Gran Reserva».

Categorie di prodotti vitivinicoli:

— Vino/Vino liquoroso/Vino spumante [Allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]


Definizione:

— Reserva: il termine «Gran Reserva» designa i vini elaborati con uve figuranti nell'allegato alla decisione INV C.22/08 o ottenuti mediante taglio delle suddette varietà, atte alla produzione di vini di qualità superiore. Per l'elaborazione dei vini Gran Reserva occorre adoperare almeno centoquaranta chilogrammi (140 kg) di uva per cento litri (100 l) di vino. I vini rossi Gran Reserva hanno una durata di invecchiamento minima di ventiquattro (24) mesi a partire dal momento in cui sono stabili dal punto di vista enologico. Nel caso dei vini bianchi e rosati, la durata minima di invecchiamento è pari almeno a dodici (12) mesi. La dichiarazione dell'Istituto nazionale circa l'impiego di fusti di rovere per il vino «Gran Reserva» è acclusa al presente testo, come pure la decisione INV C.23/08, la quale stabilisce che le espressioni «Barrica» (fusto), «Criado en Barrica de Roble» (invecchiato in fusti di rovere) e «Crianza en Roble» (invecchiamento in rovere) od espressioni analoghe possono figurare sull'etichetta soltanto se, per conferire ai prodotti vinicoli le caratteristiche proprie del legno, siano stati adoperati effettivamente fusti in rovere.

⁽¹⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2010/C 73/10	Avviso di scadenza di alcune misure antidumping	39
--------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 73/11	Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	40
--------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2010/C 73/12	Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	42
2010/C 73/13	Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione	49
2010/C 73/14	Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione	50



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT